

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO **DICEMBRE 2024**

Lecco, 18/12/2024

Spett.le clientela
- Loro sede -

www.studiodellera.it

NOVITÀ BONUS NATALE

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 22/E/2024, ha aggiornato le istruzioni della circolare n. 19/E/2024 a seguito delle modifiche apportate al c.d. *bonus* Natale dal D.L. 167/2024, con particolare riguardo all'ampliamento della platea dei beneficiari.

Inoltre, con la risoluzione n. 54/E/2024, è stato istituito il codice tributo 1703 per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite il modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del *bonus*, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

Modifiche intervenute

L'articolo 2, D.L. 167/2024 modifica l'articolo 2-*bis*, Decreto *Omnibus* con riguardo, in particolare, all'ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che il *bonus* spetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. Non è più richiesto, per la spettanza del *bonus*, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all'appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Il *bonus* è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- abbia, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- abbia un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir.

Il *bonus* in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico, nonché in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. Il *bonus*, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

L'articolo in esame inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-*bis*, articolo 2-*bis*, Decreto *Omnibus*, che prevede che l'indennità "*non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità*". Nel caso, dunque, di 2 lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano: coniugati, non legalmente ed effettivamente separati; conviventi di fatto.



Per quanto attiene agli adempimenti da attuare per ottenere il *bonus*, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, D.L. 167/2024, il sostituto d'imposta pubblico o privato riconosce il *bonus* su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d'imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame. In particolare, il lavoratore dipendente, nell'attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del *bonus*. Per i lavoratori dipendenti che abbiano già prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell'articolo 2-bis, Decreto *Omnibus*, non è necessaria la presentazione di un'ulteriore dichiarazione al sostituto d'imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest'ultimo non sia beneficiario del *bonus*.

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del *bonus* indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE

L'Inps, con la circolare n. 93, fornisce importanti indicazioni circa l'applicazione della riduzione contributiva pari all'11,50% per le imprese del settore edile.

Per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909. È bene precisare che sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.

Il beneficio in parola consiste, come anticipato, in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all'anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.

Condizioni di accesso al beneficio

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale,
- il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge,
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;



- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;
- assenza, in capo ai datori di lavoro, di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

Si ribadisce, inoltre, che relativamente all'anno 2024, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile "under 30").

L'agevolazione poi non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all'anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

STUDIO DELL'ERA
Studio Dell'Era Consulenti del Lavoro Associati

È gradita l'occasione per porgere a Voi e alle Vostre famiglie i nostri più sentiti auguri di un Sereno Santo Natale e per un felice anno nuovo!!!

